

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation de Belgique — Interpretazione delle disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Principio di neutralità fiscale — Cessione di beni realizzata in forza di un contratto di vendita affetto da nullità assoluta — Frode del genere «carosello» — Perdita del diritto a deduzione da parte dell'acquirente.

Dispositivo

Qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapesse e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l'art. 17 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l'annullamento del contratto di vendita, per effetto di una disposizione di diritto civile che sanziona tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all'ordine pubblico per una causa illecita perseguita dall'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, è irrilevante la questione se tale nullità derivi da una frode all'imposta sul valore aggiunto ovvero da altre frodi.

Per contro, qualora risulti acclarato, alla luce di elementi obiettivi, che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un'operazione che si iscriveva in una frode all'imposta sul valore aggiunto, spetta al giudice nazionale negare al detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla deduzione.

⁽¹⁾ GU C 6 dell'8 gennaio 2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-487/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1255/1999 e della Commissione n. 2799/1999 — Latte e prodotti lattiero-caseari — Latte scremato in polvere — Sistema di rintracciabilità del latte scremato in polvere)

(2006/C 212/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. A Bordes e sig.ra C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sig. I.M. Braguglia, agente, e sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48) e 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3) — Istituzione di un sistema di tracciabilità del latte in polvere non previsto dalla normativa comunitaria

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, avendo istituito unilateralmente un sistema di rintracciabilità del latte scremato in polvere destinato a certi usi, non previsto dal diritto comunitario armonizzato applicabile al settore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Heintz van Landewijck SARL/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-494/04) ⁽¹⁾

(Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Bolli fiscali — Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27 — Scomparsa di bolli di accisa)

(2006/C 212/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Heintz van Landewijck SARL

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), modificata dalla nona direttiva 78/583/CEE — Interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni comunitarie — Bolli per accise — Sparizione prima dell'uso

Dispositivo

- 1) Né la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, né il principio di proporzionalità ostano a che gli Stati membri adottino una normativa che non preveda la restituzione dell'importo dei diritti di accisa versati, qualora i bolli fiscali siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, facendo così gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli fiscali sul loro acquirente.
- 2) L'art. 27, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la violazione del termine di notifica non costituisce un vizio procedurale sostanziale tale da comportare l'inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente notificata.
- 3) L'art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE dev'essere interpretato nel senso che un regime derogatorio di riscossione dell'IVA per mezzo di bolli fiscali, quale quello stabilito dall'art. 28 della legge relativa all'imposta sul fatturato del 28 giugno 1968 (Wet op de omzetbelasting, Staatsblad 1968, n. 329), è compatibile con i criteri previsti da queste disposizioni della direttiva e non va al di là di quanto necessario alla semplificazione della riscossione dell'imposta.
- 4) La mancanza di un obbligo di rimborso degli importi versati per l'acquisto di bolli di accisa corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto, qualora detti bolli siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente

inutilizzabili, non è incompatibile con la sesta direttiva 77/388/CEE, e in particolare con il suo art. 27, nn. 1 e 5.

(¹) GU C 45 del 19.2.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 giugno 2006 — August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-24/05 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio tridimensionale — Forma tridimensionale di una caramella di colore marrone chiaro — Carattere distintivo)

(2006/C 212/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin e T. Reher, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-396/02, August Storck KG/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione che nega la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una caramella di colore marrone chiaro per dolciumi rientranti nella classe 30 — Carattere distintivo di un marchio — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso contro la sentenza di primo grado è respinto.
- 2) La August Storck KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 19.3.2005.